

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **446/1991** (ECLI:IT:COST:1991:446)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **20/11/1991**; Decisione del **02/12/1991**

Deposito del **09/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17653**

Atti decisi:

N. 446

ORDINANZA 2-9 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma secondo, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Carniti Maria ed altre contro Ufficio del Registro di Verbania iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel corso di un giudizio promosso da Carniti Maria, Nerini Ferdinanda e Nerini Patrizia, ed avente ad oggetto un accertamento di valore ai fini dell'imposta di successione e dell'INVIM - ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n.1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) nella parte in cui tale norma - ritenuta applicabile nel processo tributario per non essere tra quelle richiamate dall'art. 39, primo co., d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - consente soltanto al rappresentante dell'Ufficio tributario e non anche al contribuente (e/o al suo difensore) di "rimanere presente alla votazione" e quindi di presenziare alla camera di consiglio per la decisione della controversia;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la inammissibilità della questione di costituzionalità (perché sollevata in termini astratti, non avendo né il contribuente, né il rappresentante dell'Ufficio chiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio) e comunque per la manifesta infondatezza nel merito;

Considerato che la questione sollevata difetta del requisito della rilevanza perché - come eccepito dall'Avvocatura - né il contribuente, né il rappresentante dell'Ufficio hanno chiesto di assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.